SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle politiche agricole e forestali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118/L

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. **188.**

Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.

03G0205

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 2003. Situazione del bilancio dello Stato.

03A08714

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2003, n. **186.**

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

ART. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 3.

(Accesso ai ruoli).

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a)*, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a)*, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

ART. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 5.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera *c)*, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2480):

Presentato dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (MORATTI) il 6 marzo 2002.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 18 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, V; VII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione il 9, 24 aprile 2002, 8 maggio 2002, 3, 16, 23, 24 luglio 2002, 17, 24 settembre 2002 e 28 novembre 2002.

Esaminato in aula il 2, 4 dicembre 2002 e approvato il 5 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1877):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 9 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 21 gennaio 2003, 4, 12, 19 febbraio 2003, 26 marzo 2003, 1, 2 aprile 2003.

Relazione scritta annunciata il 30 aprile 2003 (atto n. 1877/A - relatore sen. G. FRIGNONE).

Esaminato in aula il 29 maggio 2003, 3, 10 giugno 2003 e approvato con modifiche l'11 giugno 2003.

Camera dei deputati (atto n. 2480-B):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni I, V.

Esaminato dalla XI commissione il 25 giugno 2003, 1, 9, 10 luglio 2003.

Esaminato in aula il 14 luglio 2003 e approvato il 15 luglio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 25 marzo 1985, n. 121 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 reca: «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

— Si riporta il testo del punto 2.6 della Intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751:

«2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera *a)*, secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 400, comma 01, del testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 400 *(Concorsi per titoli ed esami)*. — 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Si riporta il testo del punto 4 dell'Intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751:

«4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione.

4.1. Premesso che:

a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;

b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata, i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;

c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un'istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;

b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

4.5. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera *a)*.

4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91. I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-1990, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-1990 il titolo prescritto.

4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle facoltà o agli istituti di cui al punto 4.5.

4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:

a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;

b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.

4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani».

— Si riporta il testo del numero 5, lettera *a)* del protocollo addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121:

«5. In relazione all'art. 9:

a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica».

— Si riporta il testo dell'art. 400, comma 6, del testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 400 *(Concorsi per titoli ed esami).*

(omissis)...

6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti».

— Si riporta il testo del punto 2.5 dell'Intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751:

«2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale».

— Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).*

(omissis)...

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 33 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva).* — 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo del numero 5, lettera *c)* del protocollo addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121:

«5. In relazione all'art. 9

(omissis)...

c) le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 11-*ter*, comma 7 e dell'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi).*

(omissis)...

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).*

(omissis)...

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *(omissis);*

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate».

03G0212

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 giugno 2003, n. **187.**

Regolamento concernente la modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, recante la disciplina delle modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, concernente regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile della Forze armate ed in particolare l'articolo 2 del decreto medesimo il quale al comma 2 reca la definizione di alto comando periferico;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, ed il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in ordine alle attribuzioni dei vertici militari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la ristrutturazione delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, dell'11 novembre 2002;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 8/59908 dell'11 dicembre 2002);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 giugno 2003

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 332

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana. Approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, concernente regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1999, n. 107 - Serie generale.

— Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 45, del 24 febbraio 1997.

— Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la ristrutturazione delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 3, del 5 gennaio 1998.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note al Regolamento:

— Il testo dell'art. 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2. *(Denominazione)*. — 1. Sotto la denominazione di enti/distaccamento sono compresi gli enti/distaccamenti secondo la classificazione dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 (regolamento di amministrazione unificato).

2. Sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative.

3. Sotto la denominazione di Ministero vengono compresi l'ufficio del segretario generale, al quale sono state devolute, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, le attribuzioni della soppressa Direzione generale delle provvidenze per il personale, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia.

4. Sotto la denominazione di autorità centrale sono compresi i capi degli stati maggiori della Difesa e di Forza armata, il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri.».

03G0213

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2003.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Stefano Stefani, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alle attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che l'on. Stefano Stefani, deputato al Parlamento, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato alle attività produttive;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Stefano Stefani, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alle attività produttive.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 3

03A08823

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2003.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal prof. Vito Tanzi dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il prof. Vito Tanzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal prof. Vito Tanzi dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 4

03A08824

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003.

Indizione dei comizi per l'elezione suppletiva alla Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della IX circoscrizione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 2003/0018184/GEN/PI in data 18 giugno 2003 relativa alla vacanza di un seggio attribuito con il sistema maggioritario nel collegio uninominale n. 2 della IX circoscrizione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che, a norma dell'art. 86 del citato testo unico, quando il termine entro il quale si deve svolgere l'elezione suppletiva cada in un periodo compreso tra il 1º agosto ed il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare il termine medesimo di non oltre quarantacinque giorni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della IX circoscrizione Friuli-Venezia Giulia sono convocati per il giorno di domenica 26 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

03A08790

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Trotti Crescenza Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dll'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Trotti Crescenza Ana, nata il 26 luglio 1972 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/19999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso conseguito presso l'«Universidad Santa Maria» di Caracas rilasciato in data 10 ottobre 1994 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Rilevato che la sig.ra Trotti è in possesso del titolo di «Specialista en derecho civil» conseguito presso la «Universida Santa Maria» di Caracas in data 16 marzo 2000;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados del Distrito Federal» di Caracas dal 30 gennaio 1995;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 25 marzo 2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misture compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Trotti Crescenza Ana, nata il 26 luglio 1972 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A08716

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Teneva Tatyana Nikolova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Teneva Tatyana Nikolova, nata il 21 aprile 1976 a Haskovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Sofia «San Clemente d'Ocrida» nell'anno accademico 2001;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta all'Ordine degli avvocati di Sofia dal 30 ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 14 maggio 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'articolo 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'articolo 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che la richiedente possiede un permesso soggiorno rilasciato dalla questura di Novara in data 25 novembre 2002 e valido fino al 10 gennaio 2005, per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Teneva Tatyana Nikolova nata il 21 aprile 1976 a Haskovo (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A08717

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Maier Stuflesser Adelheid di titoli accademici e professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della attività di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e18 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Maier Stuflesser Adelheid, nata a Sochau (Austria) il 18 novembre 1946, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della attività di psicoterapeuta»;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Philosophie - Psychologie» conseguito presso l'Università di Innsbruck (Austria) in data 15 maggio 1997 e riconosciuto equivalente alla laurea italiana in psicologia dalla Università degli studi di Padova in data 26 novembre 1997 e che risulta iscritta all'albo professionale degli psicologi della provincia di Bolzano dal 2 marzo 1999;

Considerato che la sig.ra Maier Stuflesser è in possesso del diploma quinquennale di specializzazione in psicoterapia in «Terapia centrata sul cliente e approccio psicocorporeo centrato sulla persona» conseguito presso l'«Istituto per la formazione in psicoterapia centrata sul cliente, focusing e terapia psicocorporea» (GFK) nell'agosto 2002;

Considerato che il Ministero Federale austriaco della sicurezza sociale e delle generazioni ha rilasciato alla richiedente l'abilitazione come «Psychotherapeutin» e che la sig.ra Maier Stuflesser risulta iscritta all'albo degli pscicoterapeuti austriaco tenuto dal sopra nominato Ministero Federale dal 9 ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 15 maggio 2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Maier Stuflesser Adelheid, nata a Sochau (Austria) il 18 novembre 1946, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'esercizio della attività di psicoterapeuta in Italia

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08719

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Palladino Palladino Nello, nato il 20 gennaio 1957 a Moio della Civitella (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil» rilasciato dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas in data 13 marzo 1987 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 25 marzo 1987;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Palladino Palladino Nello, nato il 20 gennaio 1957 a Moio della Civitella (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) tecnica delle costruzioni.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

03A08718

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2003.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila ad includere sanitari nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2002.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2002 con il quale l'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera dell'Aquila in data 6 marzo 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività di cui al sopraccitato decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale in data 11 giugno 2003, con il quale gli stessi sanitari sono autorizzati ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458 concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila, è autorizzata ad includere nell'équipe, responsabile delle attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2002, i seguenti sanitari:

Iaria dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello - unità operativa trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;

Gianfranco dott. Romano, dirigente medico di primo livello - unità operativa trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila;

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2003

Il dirigente: STURVI

03A08715

DECRETO 30 maggio 2003.

Riconoscimento al dott. Paterno Carlos Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo, specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Paterno Carlos Alberto, cittadino italiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en cardiologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dal richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en cardiologia rilasciato nell'anno 1980 dal Ministerio De Bienestar Social de La Nacion (Repubblica Argentina) al dott. Paterno Carlos Alberto, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 26 aprile 1945 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08614

DECRETO 30 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Palicari Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Palicari Adriana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic stomatologie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontaiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 23 luglio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 1° aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28-29-30 aprile e 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Palicari Adriana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic stomatologie, rilasciato in data 6 maggio 1999 dall'Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest alla sig.ra Palicari Adriana nata a Constanta (Romania) il 10 novembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Palicari Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08609

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Colabianchi Julio César di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Colabianchi Julio César, cittadino italiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 30 maggio 1972 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas (Repubblica Argentina) al sig. Colabianchi Julio César, cittadino italiano, nato a Sastre - Santa Fe (Argentina) il 20 novembre 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Colabianchi Julio César è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08610

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al dott. Colabianchi Julio César di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Colabianchi Julio César, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en ginecologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia ed ostetricia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di médico conseguito dal richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en ginecologia, rilasciato nell'anno 1976 dal Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe (Argentina) al dott. Colabianchi Julio César, cittadino italiano, nato a Sastre (Argentina) il 20 novembre 1947 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08611

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Randazzo Angela Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Randazzo Angela Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico cirujano conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico cirujano rilasciato in data 15 giugno 1995 dall'Universidad de Carabobo di Maracay (Venezuela) alla sig.ra Randazzo Angela Maria, cittadina italiana, nata Maracay (Venezuela) il 20 aprile 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Randazzo Angela Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore e o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08612

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Colabianchi Diego di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Colabianchi Diego, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 18 febbraio 1999 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas (Argentina) al sig. Colabianchi Diego, cittadino italiano, nato a Rosario (Argentina) il 5 novembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Colabianchi Diego è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08613

DECRETO 7 luglio 2003.

Revoca d'ufficio di prodotti fitosanitari per mancata presentazione dell'istanza di rinnovo nei tempi previsti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente: «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 1;

Rilevato che le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato entro la scadenza del termine previsto la domanda di rinnovo e la documentazione integrativa richiesta all'atto della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati in allegato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

1. Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati in allegato.

2. È consentito lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio non oltre il periodo di dodici mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 7 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FERRI

ON-LINE

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONI DI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATE D'UFFICIO

Prodotto	Numero registraz.	Impresa	Data registrazione	Scadenza registrazione
DICAMBA AGRIM	9917	AGRIM S.R.L.	26/01/1999	10/02/2003
EXPANDER	9549	AGRIMPORT S.P.A.	10/03/1998	10/03/2003
AGRO DF	9609	AGROQUALITA' S.R.L.	20/04/1998	20/04/2003
DIVAM	9494	AGROSOL S.R.L.	10/02/1998	10/02/2003
ELSET COMBI	8179	DOW AGROSCIENCES B.V.	03/03/1993	02/03/2003
FAIR-TAC TM	9480	FATTORIA AUTONOMA TABACCHI	13/01/1998	13/01/2003
AZUL 30 WG	11470	GREEN TRADE S.R.L.	22/10/2002	16/02/2003
KIMET	9534	GRIFFIN (EUROPE) S.A.	20/02/1998	20/02/2003
DESKIM	9533	GRIFFIN (EUROPE) S.A.	20/02/1998	20/02/2003
BEDIFAM DUO	9697	GRIFFIN (EUROPE) S.A.	28/07/1998	20/02/2003
KOMBI DUO	9532	GRIFFIN (EUROPE) S.A.	20/02/1998	20/02/2003
AUXIRAM	10522	I.T.A.C.O. CHIMICA S.R.L.	14/06/2000	14/04/2003
CURABEN	10521	I.T.A.C.O. CHIMICA S.R.L.	14/06/2000	14/04/2003
VITENE 35	9539	OXON ITALIA S.P.A.	02/03/1998	02/03/2003
IDROX	9538	OXON ITALIA S.P.A.	02/03/1998	02/03/2003
DITIANROC 75 PB	9587	ROCCA FRUTTA S.R.L.	06/04/1998	06/04/2003
PROPASAR 35 EC	9614	SARIAF S.P.A.	20/04/1998	20/04/2003
SILPANIL 80 WG	9475	SIAPA S.R.L.	13/01/1998	13/01/2003
SILPANIL 65 WG	9474	SIAPA S.R.L.	13/01/1998	13/01/2003
SCIRON	9506	SIAPA S.R.L.	16/02/1998	16/02/2003
SIMATE 72	9519	SIMAR S.R.L.	16/02/1998	16/02/2003
VITENE 45 WG	10662	SIPCAM S.P.A.	29/12/2000	14/04/2003
CELEST AP	9572	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	26/03/1998	26/03/2003
CYMATE WDG	10680	TECNITERRA S.R.L.	22/01/2001	16/02/2003
CYMOTEC R440	10694	TECNITERRA S.R.L.	31/01/2001	20/02/2003

03A08721

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 maggio 2003.

Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1997;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Vista la legge 17 aprile 2003, n. 82, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, a norma della quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Validità

Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

Art. 2.

Intervento finanziario per le attività di spettacolo viaggiante

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di spettacolo viaggiante, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo viaggiante italiano e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla conoscenza della tradizione dello spettacolo viaggiante;

b) promuovere nella produzione dello spettacolo viaggiante la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento;

c) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attività di spettacolo viaggiante;

d) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo tecnico e organizzativo;

e) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attività di spettacolo viaggiante;

f) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di seguito definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 4.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Non rientrano tra le attività di spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Il carattere di mobilità dell'attrezzatura sussiste anche se la medesima è collegata al suolo in modo non precario.

Art. 3.

Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi è istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di concerto con il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione.

Competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono le Commissioni di vigilanza.

3. L'inserimento di nuove attrazioni è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di istanza in carta legale, con l'indicazione della denominazione dell'attrazione e delle caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali risultanti da relazione di un professionista abilitato, unitamente ad adeguata documentazione fotografica e tecnica. Deve essere, altresì, allegato il verbale da cui risulti il parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza di cui al punto precedente, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.

4. La modifica della denominazione o della descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali di attrazioni già inserite in elenco è fatta, su presentazione di apposita istanza in carta legale nella quale sono specificati i motivi della richiesta supportati da adeguata documentazione, con le stesse modalità previste per l'inserimento di nuove attrazioni previo parere favorevole della Commissione.

5. La cancellazione di attrazioni già iscritte avviene sulla base di dati raccolti d'ufficio, o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attività di spettacolo viaggiante o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attività, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:

a) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;

b) contributi per accertate difficoltà di gestione;

c) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

d) contributi per iniziative promozionali;

e) contributi per iniziative assistenziali ed educative.

Art. 5.

Criteri generali di attribuzione del contributo

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 7.

2. Il contributo non può comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.

3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo relativo agli interventi finanziari indicati al precedente art. 4, sentita la Sezione competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:

a) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonché il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficoltà di gestione;

b) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative.

4. Qualora dalla documentazione consuntiva risulti che le spese sostenute sono inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 6.

Presentazione delle domande e assegnazione

1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione — Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine perentorio, indicato, per ciascuna tipologia di contri-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

buto, nei successivi articoli di cui al Titolo II, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. I contributi di cui al precedente art. 3 vengono assegnati con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione.

3. Del contributo assegnato viene data comunicazione al soggetto richiedente.

4. È istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo un elenco dei soggetti assegnatari dei contributi.

Art. 7.

Valutazione quantitativa

1. Per le attività di spettacolo viaggiante sono valutabili i costi concernenti l'acquisto di macchinari, l'attività di promozione, educativa ed assistenziale.

2. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature e per la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.

3. Per l'attività di promozione, educative ed assistenziali i costi si riferiscono alle spese redazionali, organizzative e per studi relativamente ad attività editoriali nonché alle spese istituzionali, limitatamente alle attività educative ed assistenziali.

4. Per la difficoltà di gestione i costi sono quelli concernenti l'attività ordinaria annuale dell'impresa.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIARI

Capo I

CONTRIBUTI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

Art. 8.

Requisiti e condizioni

I contributi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, possono essere concessi agli esercenti dello spettacolo viaggiante che comprovino:

a) di essere già in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25%, il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

Art. 9.

Istanza per il contributo per danni conseguenti ad eventi fortuiti

L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:

a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare dell'impresa, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione rilasciata dall'autorità di P.S. o da qualsiasi altra autorità competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, Autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;

c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 8, lettera *b)*.

Art. 10.

Documentazione per la liquidazione

Entro centottanta giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, l'interessato deve far pervenire all'Amministrazione, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione:

a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

c) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'avvenuto saldo della fattura nonché foto dell'attrazione ricostituita, convalidata dal legale rappresentante della ditta stessa;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità che:

non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo occorre indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 8, lettera *b)* in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

e) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (Chiusura inchiesta) emesso dalla competente Autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato;

f) certificato di iscrizione alla camera di commercio del soggetto richiedente;

g) dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta;

h) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Capo II

CONTRIBUTI PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

Art. 11.

Requisiti, condizioni e istanza per il contributo

1. I contributi per accertate difficoltà di gestione possono essere richiesti in presenza del requisito di cui all'art. 8, lettera *a)*, del presente decreto ed a condizione che le difficoltà di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione da parte dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.

2. La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.

3. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) documenti contabili (libri contabili, giustificativi d'incasso, ecc.), in originale o in fotocopia autenticata;

b) eventuali attestazioni di pubbliche autorità che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione;

c) ogni altra documentazione (bancaria, giudiziaria, amministrativa) idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.

Art. 12.

Liquidazione del contributo

Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, la seguente documentazione:

a) certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta;

c) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Capo III

Contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
(legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma 3)

Art. 13.

Criteri

I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per attività di spettacolo viaggiante, stabiliti con il decreto previsto dal precedente art. 5, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.

Art. 14.

Requisiti e condizioni

1. I contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali possono essere

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

concessi agli esercenti di attività di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che:

a) siano già in possesso da almeno tre anni della licenza comunale di cui l'art. 69 T.U.L.P.S.;

b) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, al fine di potenziare o ripristinare le strutture dello spettacolo viaggiante.

2. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultima assegnazione.

3. Quando trattasi di acquisto di carovane o semirimorchi uso abitazione, roulotte, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso è classificato «ad uso speciale spettacolo viaggiante».

4. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione gli anni indicati a fianco di ciascuna:

a) chapiteaux ed accessori (teatri viaggianti): anni 5;

b) gradinate e tribune (teatri viaggianti): anni 7;

c) gruppi elettrogeni: anni 8;

d) carovane o semirimorchi uso abitazione e/o roulotte: anni 10.

5. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilità di presentare ulteriore istanza di contributo nell'anno successivo a quello in cui la rinuncia viene notificata all'Amministrazione.

Art. 15.

Istanza di contributo

1. L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende effettuare l'acquisto, e deve riferirsi esclusivamente ad acquisto di attrazioni già ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. L'istanza, contenente l'indicazione del contributo richiesto, deve essere corredata dall'atto preliminare di compravendita dei nuovi impianti ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.

Art. 16.

Documentazione per la liquidazione

La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata, la seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione, fatti salvi eventuali ritardi dovuti a documentate cause di forza maggiore:

a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice nonché l'avvenuto saldo della fattura;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;

d) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;

e) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale è stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;

f) esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

g) certificato di collaudo dell'attrazione acquistata redatta da un ingegnere iscritto all'albo;

h) dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta;

i) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Capo IV

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI (legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera *f*)

Art. 17.

Definizione dell'attività e limite dell'intervento finanziario

1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese di spettacolo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

viaggiante nonché da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello stesso sul piano culturale e tecnologico.

2. Fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare nell'utenza una immagine del settore tale da indurla a fruire delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature di spettacolo viaggiante.

3. Il contributo ha carattere integrativo e non può superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.

Art. 18.

Attività editoriali

I contributi per le attività editoriali, pubblicazioni monografiche, nonché documenti ed eventuali supporti sonori ed audiovisivi concernenti la tradizione dell'attività dello spettacolo viaggiante possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attività da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.

Art. 19.

Istanza di contributo

1. L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.

2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) curriculum dell'attività svolta nel settore dello spettacolo viaggiante;

b) dettagliata relazione sull'attività che si intende svolgere per realizzare l'iniziativa;

c) preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto.

Nel caso che l'istanza venga presentata da società, associazioni e comitati deve essere altresì inviato, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.

Art. 20.

Documenti per la liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva sottoscritta dal legale rappresentante:

a) relazione sull'attività svolta;

b) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità che:

il rendiconto finale è veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e fa parte integrante del bilancio generale;

tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;

il contributo assegnato non determina utili di bilancio;

sono stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;

non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente ed l'ammontare del contributo;

e) dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta;

f) eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente;

g) per le pubblicazioni ed i supporti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato un esemplare degli stessi.

2. Compatibilmente con la natura dell'iniziativa, le spese sostenute devono essere strettamente attinenti all'attività promozionale svolta nel periodo compreso tra i quarantacinque giorni precedenti alla data di inizio dell'attività e la data della sua conclusione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 21.

Acconti

Ai beneficiari di sovvenzioni per attività promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché:

a) siano stati destinatari di contributi per le stesse finalità almeno nei cinque anni precedenti;

b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attività svolta alla data della richiesta di acconto;

c) la richiesta sia accompagnata da fatture, in originale o in copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, il cui importo complessivo deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto.

Capo V

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 3)

Art. 22.

Definizione

Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attività realizzate da associazioni, enti o istituzioni che concorrono al consolidamento e allo sviluppo della tradizione dello spettacolo viaggiante mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.

Art. 23.

Istanza di contributo e documenti per la liquidazione

Per le modalità di presentazione della domanda, per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo IV, articoli 19 e 20.

Art. 24.

Acconti

Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 21.

TITOLO III

PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 25.

Definizione

1. Sono parchi di divertimento, la cui autorizzazione è disciplinata dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

2. La presenza di impianti, attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento, purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato secondo la categoria di appartenenza del parco di cui al successivo art. 26 del presente decreto.

3. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti.

4. Sono parchi di divertimento temporanei i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area di cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità. La titolarità delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso della licenza comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.

5. Sono parchi di divertimento permanenti i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità a titolo di proprietà o la concessione in locazione pluriennale.

I parchi permanenti si suddividono in parchi permanenti di proprietà e parchi permanenti con organizzatore, così come definitivi nei successivi articoli 30 e 33.

Rientrano, altresì, nella definizione di permanenti tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno sessanta giorni all'anno, a prescindere dal periodo di attività e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 26.

Classificazione

I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;

b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;

c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie.

Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE

Art. 27.

Competenze, vincoli ed esclusioni

1. L'esercizio dei parchi di divertimento ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ad imprese appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.

2. Restano ferme le competenze di altre autorità amministrative e delle Commissioni di vigilanza, di cui agli articoli 141 e 142 del regolamento di P.S., per quanto attiene le autorizzazioni e l'agibilità di altri impianti e strutture, sia fisse che mobili, installati e realizzati nel parco e non rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. Per il periodo di attività del parco, le attrazioni dello spettacolo viaggiante non possono essere rimosse o sostituite, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione.

4. I richiedenti le autorizzazioni (fatta eccezione per i parchi permanenti di proprietà) sono tenuti ad emanare un regolamento per disciplinare i rapporti interni con e tra gli esercenti partecipanti, i criteri di ammissione all'attività del parco e l'uso dei servizi comuni.

5. Non è richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi di attrazioni in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale.

6. Possono esercitare parchi di prima categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di seconda categoria da almeno tre anni e che abbiano un'adeguata capacità finanziaria garantita da una dichiarazione di un istituto bancario.

7. Possono esercitare parchi di seconda categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di terza categoria da almeno due anni ed abbiano una adeguata capacità finanziaria, come sopra garantita. La permanenza di due anni nella categoria è ridotta ad un anno qualora il richiedente sia in possesso di un'anzianità di esercizio per l'attività dello spettacolo viaggiante di almeno cinque anni.

8. Possono esercitare parchi di terza categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni ed abbiano una adeguata capacità finanziaria, garantita come previsto al comma 6.

9. In caso di interruzioni nel possesso dell'autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante o di parco di divertimento, il periodo di tempo trascorso senza autorizzazione non è comunque computato ai fini della determinazione delle anzianità minime prescritte ai commi precedenti.

Art. 28.

Autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento temporanei

1. I parchi di divertimento temporanei possono essere organizzati da persone fisiche o giuridiche che provvedono alla organizzazione dei servizi comuni ed alla predisposizione del regolamento, di cui al comma 4 del precedente art. 27.

2. L'autorizzazione all'esercizio dei parchi temporanei ha validità limitata al periodo di attività e viene concessa alle persone fisiche o giuridiche che abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, concessione o locazione dell'area su cui il parco insiste.

3. L'autorizzazione è rilasciata su istanza, da presentarsi, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1997, entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione. Si prescinde da tale termine per la richiesta che lo stesso esercente inoltri per l'organizzazione di altro parco nello stesso anno. La nuova e successiva richiesta, corredata dalla prevista documentazione indicata al comma 4 del presente articolo, dovrà comunque pervenire entro e non oltre trenta giorni dall'apertura del parco stesso.

4. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, indicante le generalità del richiedente, la deno-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

minazione del parco, la località nella quale viene installato e il periodo di attività, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante l'anzianità della titolarità della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per il periodo indicato nel precedente art. 27 a seconda della categoria del parco;

b) copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;

f) denominazione delle attrazioni presenti nel parco, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;

g) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del richiedente;

h) certificazione antimafia rilasciata ai sensi normativa vigente.

Qualora il richiedente sia una società, i documenti di cui alle lettere *a)* e *c)* dovranno essere riferiti al legale rappresentante. Inoltre, si dovrà allegare copia dell'atto costitutivo e statuto sociale, nonché eventuale deliberazione relativa alla nomina del legale rappresentante.

Art. 29.

Rinnovo della autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento è soggetta a revisione annuale mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività, da inoltrare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione.

2. Dopo la terza revisione conseguita con le modalità di cui al comma 1, la revisione dell'autorizzazione è effettuata su presentazione di apposita istanza in carta legale da parte dell'utente sempre entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione, allegando i documenti previsti al comma 4 dell'art. 28.

Art. 30.

Parchi di divertimento permanenti di proprietà

È definito parco di divertimento permanente di proprietà il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarità fa capo ad un unico soggetto imprenditoriale in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

Art. 31.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di prima istanza all'esercizio di un parco permanente di proprietà è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche titolari della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni.

2. L'autorizzazione è rilasciata su istanza in carta legale da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'autorizzazione, e deve contenere le generalità del richiedente ed indicare il nome e la localizzazione del parco permanente che si intende gestire e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante l'anzianità della titolarità della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per il periodo indicato nel precedente art. 27 a seconda della categoria del parco;

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) marca da bollo secondo la tariffa vigente;

e) le attrazioni, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, presenti nel parco con l'indicazione della denominazione e degli estremi delle licenze comunali;

f) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del richiedente;

g) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i documenti di cui alle lettere *a)* e *c)* devono essere riferiti al legale rappresentante.

4. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di titolarità della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.

Art. 32.

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla organizzazione di parchi di divertimento permanenti di proprietà è soggetta a revisione annuale, mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività, da inoltrare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Dopo la terza revisione conseguita con le modalità di cui al precedente comma 1, l'autorizzazione è rinnovata su istanza in carta legale da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione allegando i documenti di cui al precedente art. 31.

Art. 33.

Parchi di divertimento permanenti con organizzatore

È definito parco di divertimento permanente con organizzatore il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarità fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., mentre i servizi comuni sono organizzati da un unico soggetto imprenditoriale, definito organizzatore.

Art. 34.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di prima istanza alla organizzazione di parchi di divertimento permanenti con organizzatore è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche previa valutazione della anzianità di titolarità della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni.

2. L'autorizzazione è rilasciata su presentazione di istanza in carta legale, da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante l'anzianità della titolarità della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per il periodo indicato nel precedente art. 27 a seconda della categoria del parco;

b) copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;

f) denominazione delle attrazioni presenti nel parco ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;

g) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del richiedente;

h) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i documenti di cui alle lettere *a)* e *c)* devono essere riferiti al legale rappresentante.

4. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di titolarità della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.

Art. 35.

Rinnovo della autorizzazione

1. L'autorizzazione alla organizzazione di parchi di divertimento permanenti con organizzatore è soggetta a revisione annuale, mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività, da inoltrare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione, unitamente ad una relazione tecnica annuale relativa ai parchi organizzati nell'anno precedente sottoscritta dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al parco.

2. Dopo la terza revisione conseguita con le modalità di cui al precedente comma, l'autorizzazione è rinnovata su istanza in carta legale da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione allegando, inoltre, i documenti di cui al precedente art. 34.

TITOLO V

ABROGAZIONI

Art. 36.

Abrogazioni

La circolare ministeriale n. 4803/TB30 del 27 settembre 1989 e successive modificazioni ed integrazioni è soppressa.

TITOLO VI

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Art. 37.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 193

03A08702

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 giugno 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Ragusano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 2000, con il quale l'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, è stato designato quale autorità pubblicata incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 22 giugno 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 13 giugno 2000 per la denominazione di origine protetta «Ragusano» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Ragusano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 giugno 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 giugno 2000.

Roma, 20 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08695

DECRETO 4 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 3 agosto 1999, è stata prorogata fino al 17 marzo 2003;

Considerato che il comitato promotore con lettera del 1º luglio 2002 ha chiesto alla regione Puglia ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998 di designare, quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari» in sostituzione di «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 agosto 1999;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 3 agosto 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 luglio 2003

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 agosto 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08696

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 27 agosto 2003;

Considerato che il Consorzio produttori Farro della Garfagnana ha designato, quale organismo di controllo della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» la «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» in sostituzione di «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica»;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», a causa dei tempi tecnici ridotti, non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 27 maggio 2003, protocollo n. 62899;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08697

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 27 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 3 settembre 2002, protocollo n. 64225;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08698

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002 e 9 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 28 agosto 2003;

Considerato che la «Coop. Agricola Castelluccio a r. l.» ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002 e 9 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08699

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Imperia in data 30 giugno 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 27 giugno 2003 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 2 luglio 2003, prot. n. 1412;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 27 giugno 2003:

regione Liguria: ufficio provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A08616

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Imperia in data 30 giugno 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 27 giugno 2003 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 2 luglio 2003, prot. n. 1412;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 27 giugno 2003:

regione Liguria: sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A08617

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di La Spezia in data 27 giugno 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 27 giugno 2003 che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 2 luglio 2003, prot. n. 1412;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 27 giugno 2003:

regione Liguria: ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A08618

DECRETO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio al pubblico, nell'area servizi catastali, e il servizio ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 18 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Treviso, con la quale è stata comunicata l'impossibilità di assicurare il giorno del 18 giugno 2003, dalle ore 8,30 alle ore 9,45 il servizio al pubblico nell'area servizi catastali e, dalle ore 8, alle ore 9,45, il servizio ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare, a causa dell'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 1° luglio 2003, prot. n. 4247;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Treviso il giorno 18 giugno 2003, dalle ore 8,30 alle ore 9,45 per il servizio al pubblico nell'area servizi catastali e, dalle ore 8 alle ore 9,45, per il servizio ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 luglio 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A08619

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Ferrara, il giorno 27 giugno 2003.

Motivazioni.

Causa massiccia adesione allo sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Ferrara, è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: Rossi

03A08720

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 aprile 2002.

Approvazione del rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002. (Deliberazione n. 48/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2003;

Premesso che ai sensi dell'art. 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la delibera 4 dicembre 1996, n. 03/96, con cui l'Autorità ha approvato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

Vista la delibera 9 aprile 2001, n. 84/01, e la delibera 9 gennaio 2002, n. 04/02, con cui l'Autorità ha adottato, tra l'altro, provvedimenti in materia di conferimento deleghe;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 312/01, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 1º gennaio 2001-31 dicembre 2001;

Vista la delibera 5 giugno 2002, n. 104/02, con cui l'Autorità ha approvato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti (di seguito: Regolamento di contabilità);

Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 225/02, con cui l'Autorità ha approvato variazioni di somme con riferimento al bilancio preventivo per l'esercizio 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002;

Visti i documenti allegati «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002» (Allegato *A*), e «Relazione tecnica al rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002» predisposti dal dott. avv. Giandomenico Manzo nella sua posizione di direttore del servizio amministrazione e personale dell'Autorità;

Ritenuto che il rendiconto della gestione dell'Autorità per l'esercizio 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002 risponda ai criteri e agli obiettivi generali a cui deve attenersi la medesima Autorità;

Delibera:

Di approvare il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato *A*);

Di dare mandato al direttore generale affinché il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002» venga inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Di dare mandato al dott. avv. Giandomenico Manzo, nella sua posizione di direttore del servizio amministrazione e personale, per le altre azioni a seguire.

Milano, 30 aprile 2003

Il presidente: Ranci

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E
PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 27 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 19

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI		
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale				
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2001	3.579.291,49	0,00	0.00	0,00	3 679 291,49	0,00	0,00	0.00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PRECEDENTI	2 488 645,60	0,00	0.00	0,00	2.488 645,60	0,00	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**								
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		**Trasferimenti**								
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	17.922.201,97	17 922 201,97	0,00	17 922 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria II	17.922.201,97	17.922.201,97	0,00	17.922.201,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	III		**Redditi patrimoniali**								
		102	Interessi attivi	810.000,00	468.233,45	192.580,08	660 813,53	145.186,47	195 089,90	195.089,90	0,00
			Totale categoria III	810.000,00	468.233,45	192.580,08	660.813,53	149.186,47	195.089,90	195.089,90	0,00
	IV		**Entrate diverse**								
		103	Contributi e quote di iscrizione World Forum	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	25.000,00	2 908,01	0,00	2.908,01	22.091,99	0,00	0.00	0.00
			Totale categoria IV	25.000,00	2.908,01	0.00	2.908,01	22.091,99	0,00	0.00	0,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.757.201,97	18.393.343,43	192.580,08	18.585.923,51	171.278,46	195.089,90	195.089,90	0,00
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**								
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
			Totale categoria VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**								
			Partite di giro e contabilità speciali								
		105	Recupero anticipazioni al cassiere	25 000,00	15 000,00	0,00	15.000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2002
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	2.995.000,00	2.985.690,86	0,00	2.985.690,86	9.309,14	3.965,69	3.861,65	103,64	3.965,69	(103,84)	2.989.552,71	0,00
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,59	0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59
			Totale categoria VII	3.020.000,00	3.000.690,86	0,00	3.000.690,86	19.309,14	5.726,28	3.861,85	1.864,43	5.726,28	(103,84)	3.004.552,71	1.760,59
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	3.020.000,00	3.000.690,86	0,00	3.000.690,86	19.309,14	5.726,28	3.861,85	1.864,43	5.726,28	(103,84)	3.004.552,71	1.760,59
			TOTALE GENERALE	27.945.139,06	21.394.034,29	192.580,08	21.586.614,37	6.358.524,69	200.816,18	198.951,75	1.864,43	200.816,18	(103,84)	21.592.986,04	194.340,67

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolan
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1º gennaio 2002 - 31 dicembre 2002

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 - Spese

Tit.	Cat	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Total
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale					
			SPESE CORRENTI									
	I		Spese per funzionamento degli organi istituzionali									
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	760.167,00	759.751,81	0,00	759.751,81	415,19	0,00	0,00	0,00	
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	150.000,00	120.511,74	16.912,63	137.424,37	12.575,63	0,00	0,00	0,00	
		112	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	150.000,00	128.482,31	17.204,40	145.686,71	4.313,29	7.679,89	7.565,23	114,66	7.6
			Totale categoria I	1.060.167,00	1.008.745,86	34.117,03	1.042.862,89	17.304,11	7.679,89	7.565,23	114,66	7.6
	II		Personale in attività di servizio									
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	6.050.000,00	4.806.405,70	589.882,55	5.396.288,25	653.711,75	632.670,07	472.192,31	160.477,76	632
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	1.900.000,00	1.435.125,25	329.712,32	1.764.837,57	135.162,43	58.921,82	0,00	58.921,82	58
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	115.000,00	88.221,25	8.722,64	96.943,89	18.056,11	8.803,39	7.158,10	1.645,29	8
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	630.000,00	410.348,36	61.287,42	471.635,78	158.364,22	26.397,01	26.397,00	0,01	26.
			Totale categoria II	8.695.000,00	6.740.100,56	989.604,93	7.729.705,49	965.294,51	726.801,30	505.753,41	221.047,89	726.
	III		Personale in quiescenza									
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	450.000,00	60.747,62	349.987,74	410.735,36	39.264,64	935.112,83	239.146,79	695.966,04	935
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale categoria III	450.000,00	60.747,62	349.987,74	410.735,36	39.264,64	935.112,83	239.146,79	695.966,04	935.
	IV		Acquisto di beni e servizi									
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto)	230.000,00	102.948,31	125.071,67	228.019,98	1.980,02	227.952,33	65.061,79	162.890,54	227.
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	575.000,00	184.294,99	389.737,03	573.072,02	1.027,98	571.205,51	350.297,62	220.907,89	571
		132	Canoni di locazione	1.460.000,00	1.443.118,07	11.240,00	1.454.358,07	5.641,93	133.431,80	743,70	132.688,10	133
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	150.000,00	48.632,99	82.918,00	131.550,99	18.449,01	118.590,53	55.111,03	63.479,50	118
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	130.000,00	74.957,91	38.064,09	113.022,00	16.978,00	14.151,04	13.482,80	668,24	14.
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	2.320.000,00	1.943.105,79	16.978,01	1.960.083,80	359.916,20	78.300,85	1.910,48	76.390,37	78
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per i collegamenti telematici con centri elettronici di altre Amministrazioni	110.000,00	50.070,90	25.460,35	75.531,25	34.468,75	34.477,00	18.880,90	15.596,10	34
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	250.000,00	158.262,78	68.993,85	227.256,63	22.743,37	41.597,50	36.391,24	5.206,26	41.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2002
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
			Totale categoria VIII	4.404.291,49	79.035,21	211.179,08	290.214,29	4.114.077,20	494.474,60	412.747,60	81.727,00	494.474,60	(81.727,00)	491.782,81	211.179,08
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.404.291,49	79.035,21	211.179,08	290.214,29	4.114.077,20	494.474,60	412.747,60	81.727,00	494.474,60	(81.727,00)	491.782,81	211.179,08
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI												
	IX		Partite di giro e contabilità speciali												
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni, ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	2.995.000,00	2.557.638,56	428.052,30	2.985.690,86	9.309,14	450,03	450,03	0,00	450,03	0,00	2.558.088,59	428.052,30
		192	Anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IX	3.020.000,00	2.572.638,56	428.052,30	3.000.690,86	19.309,14	450,03	450,03	0,00	450,03	0,00	2.573.088,59	428.052,30
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	3.020.000,00	2.572.638,56	428.052,30	3.000.690,86	19.309,14	450,03	450,03	0,00	450,03	0,00	2.573.088,59	428.052,30
			TOTALE GENERALE	27.945.139,06	16.586.665,78	4.882.531,03	21.469.196,8[illegible]	6.475.942,25	5.459.749,19	3.030.342,32	2.429.406,87	5.459.749,19	(883.265,88)	19.617.008,10	6.428.672,02

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 - Quadro riassuntivo

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2002
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2001	3.679.291,49	0,00	0,00	0,00	3.679.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PRECEDENTI	2.488.645,60	0,00	0,00	0,00	2.488.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIASSUNTO DELLE ENTRATE												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	17.922.201,97	17.922.201,97	0,00	17.922.201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922.201,97	0,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	815.000,00	468.233,45	192.580,08	660.813,53	149.186,47	195.089,90	195.089,90	0,00	195.089,90	0,00	653.323,35	192.580,08
Categoria IV - Entrate diverse	25.000,00	2.908,01	0,00	2.908,01	22.091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,01	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.757.201,97	18.393.343,43	192.580,08	18.585.923,51	171.278,46	195.089,90	195.089,90	0,00	195.089,90	0,00	18.588.433,33	192.580,08
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	3.020.000,00	3.000.690,86	0,00	3.000.690,86	19.309,14	5.726,28	3.861,85	1.864,43	5.726,28	(103,84)	3.004.552,71	1.760,59
TOTALE ENTRATE	21.777.201,97	21.394.034,29	192.580,08	21.586.614,37	190.587,60	200.816,18	198.951,75	1.864,43	200.816,18	(103,84)	21.592.986,04	194.340,67
TOTALE GENERALE	27.945.139,06	21.394.034,29	192.580,08	21.586.614,37	6.358.524,69	200.816,18	198.951,75	1.864,43	200.816,18	(103,84)	21.592.986,04	194.340,67

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2002
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
		Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
RIASSUNTO DELLE SPESE												
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz	1.060.167,00	1.008.745,86	34.117,03	1.042.862,89	17.304,11	7.679,89	7.565,23	114,66	7.679,89	(114,66)	1.016.311,09	34.117,03
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	8.695.000,00	6.740.100,56	989.604,93	7.729.705,49	965.294,51	726.801,30	505.753,41	221.047,89	726.801,30	(0,01)	7.245.853,97	1.210.652,81
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	450.000,00	60.747,62	349.987,74	410.735,36	39.264,64	935.112,83	239.146,79	696.066,04	935.112,83	0,00	299.894,41	1.046.053,78
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.865.000,00	6.125.397,97	2.869.559,95	8.994.957,92	870.042,08	3.295.230,54	1.864.579,26	1.430.651,28	3.295.230,54	(801.424,21)	7.990.077,23	3.492.717,02
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	450.680,57	0,00	0,00	0,00	450.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	20.520.847,57	13.934.992,01	4.243.299,65	18.178.291,66	2.342.555,91	4.964.824,56	2.617.144,69	2.347.679,87	4.964.824,56	(801.538,88)	16.552.136,70	5.789.440,04
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.404.291,49	79.035,21	211.179,08	290.214,29	4.114.077,20	494.474,60	412.747,60	81.727,00	494.474,60	(81.727,00)	491.782,81	211.179,08
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	3.020.000,00	2.572.638,56	428.052,30	3.000.690,86	19.309,14	450,03	450,03	0,00	450,03	0,00	2.573.088,59	428.052,30
TOTALE SPESE	27.945.139,06	16.586.665,78	4.882.531,03	21.469.196,81	6.475.942,25	5.459.749,19	3.030.342,32	2.429.406,87	5.459.749,19	(883.265,88)	19.617.008,10	6.428.672,02
TOTALE GENERALE	27.945.139,06	16.586.665,78	4.882.531,03	21.469.196,81	6.475.942,25	5.459.749,19	3.030.342,32	2.429.406,87	5.459.749,19	(883.265,88)	19.617.008,10	6.428.672,02

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2002 (articolo 31 del Regolamento di contabilità)

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO
1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002

ATTIVO		
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2001		32.085.146,06
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2002		1.975.977,94
TOTALE LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2002		34.061.124,00
RESIDUI ATTIVI		194.340,67
BENI MOBILI ACQUISTATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		1.382.024,63
BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO:		
Attrezzature informatiche e software		240.957,99
Mobili e arredi		153.552,47
Macchine d'ufficio		2.008,01
Impianti e sistemi telefonici		73.745,84
Materiale bibliografico		18.431,25
TOTALE BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO		488.695,56
TOTALE ATTIVO:		36.126.184,86
PASSIVO:		
RESIDUI PASSIVI:		6.428.672,02
di cui Trattamento per fine rapporto	1.045.953,78	
PATRIMONIO NETTO:		
Consistenza patrimoniale		1.870.720,19
Fondo compensazione entrate		20.658.275,96
Avanzo di amministrazione esercizi precedenti		2.488.645,60
Avanzo di amministrazione esercizio 2001		3.679.291,49
Avanzo di amministrazione al 31/12/2002		1.000.579,60
TOTALE PATRIMONIO NETTO:		29.697.512,85
TOTALE PASSIVO		36.126.184,86

03A08703

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 12 giugno 2003.

Approvazione di rettifiche di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 65/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 giugno 2003;

Premesso che:

con deliberazioni 19 dicembre 2002, n. 217/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 217/02), 12 febbraio 2003, n. 11/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1º marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 11/03) e 30 aprile 2003, n. 45/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 45/03), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 presentate da 570 esercenti relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato, di cui alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

per la raccolta dei dati e la determinazione delle proposte di opzioni tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è stato predisposto e pubblicato nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il «Questionario gas 2002», da utilizzare da parte degli esercenti (di seguito: questionario 2002);

15 esercenti hanno segnalato all'Autorità di aver erroneamente determinato le rispettive proposte di opzioni tariffarie base, approvate con le sopra citate deliberazioni n. 217/02, n. 11/03 e n. 45/03, in conseguenza di errori materiali commessi dalle medesime società nella compilazione del questionario 2002;

con le segnalazioni di cui al precedente alinea, sono state presentate le conseguenti rettifiche di dette opzioni tariffarie;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001;

la deliberazione n. 237/00;

la deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002, recante modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e la modificazione di deliberazioni dell'Autorità;

le deliberazioni n. 217/02, n. 11/03 e n. 45/03;

Considerato che gli elementi forniti dagli esercenti nelle segnalazioni di cui in premessa, evidenziano che le rispettive proposte di opzioni tariffarie erano state determinate sulla base di dati erroneamente inseriti nel questionario gas 2002;

Ritenuto che sia necessario approvare le rettifiche delle opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato, approvate con deliberazioni n. 217/02 e n. 11/03 e n. 45/03, conseguenti alla correzione dei dati erroneamente inseriti nel questionario gas, e che a tal fine non debbano avviarsi nuovi procedimenti individuali;

Delibera:

Di approvare le rettifiche delle opzioni tariffarie base relative all'anno termico 2002-2003, conseguenti alla correzione dei dati erroneamente inseriti nel «Questionario gas 2002» da parte degli esercenti il servizio di distribuzione e di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, indicati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 giugno 2003

Il presidente: RANCI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Tabella 1 - Esercenti che hanno rettificato le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione e di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato per l'anno termico 2002-2003

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
131	Azienda Multiservizi Energia e Acqua - A.M.E.A.	Pergine Valsugana	TN
266	Nettis Impianti Spa	Acquaviva Delle Fonti	BA
306	A.M.Gas Azienda Municipale Gas Spa	Bari	BA
364	Azienda Territoriale Energia Ambiente Spa	Vercelli	VC
692	Comune di Offida	Offida	AP
736	Ing.Orfeo Mazzitelli Gas	Bari	BA
749	Palagas Scrl	Fontevivo	PR
751	Pitta Costruzioni Srl	Milano	MI
785	Union Gas Srl	Borgo Vercelli	VC
788	Lampogas Emiliana Srl	Parma	PR
803	Comune di Raiano	Raiano	AQ
814	Magigas Spa	Montale	PT
856	Lampogas Lombarda Srl	Crosio Della Valle	VA
858	Tecnigas Srl	Prevalle	BS
1035	Cristoforetti Servizi Energia Srl	Lavis	TN

03A08704

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 26 giugno 2003.

Tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 71/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003;

Premesso che:

l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, e in particolare le aree del Mezzogiorno;

con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha adottato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto;

l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (di seguito: legge n. 273/02), prevede che, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00 non si applicano alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano;

l'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01 prevede che le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale dei gasdotti, rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con indicazione di volumi di gas da stoccaggio, e costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono formulate sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 11 della deliberazione n. 120/01 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione;

l'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01 dispone che dette proposte sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/00;

la legge della regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Regione siciliana, parte prima, 27 marzo 2002, n. 14 (di seguito: legge regionale n. 2/02), che all'art. 6 istituisce un tributo ambientale sui gasdotti;

la legge n. 273/02;

Visti:

la deliberazione n. 120/01 e la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2002, n. 127/02, recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001 n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2001, n. 193/01, recante disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in attuazione della deliberazione n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del l 8 settembre 200l;

la delibera dell'Autorità 23 maggio 2002, n. 96/02, recante segnalazione al Governo concernente disposizioni della legge regionale n. 2/02;

la delibera dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 112/02, recante nota alla Commissione europea in merito ad alcune disposizioni della legge regionale n. 2/02;

la delibera dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 113/02, recante segnalazione al Parlamento concernente disposizioni della legge regionale n. 2/02;

la delibera dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 120/02, recante valutazione delle proposte della società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) per lo svolgimento del servizio di trasporto del gas, ai sensi dell'art. 12 della deliberazione n. 120/01 per l'anno termico 2002-2003 (di seguito: delibera n. 120/02);

la delibera dell'Autorità 25 luglio 2002, n. 146/02, recante disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione n. 120/0l;

la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 21 novembre - 19 dicembre 2002, n. 00130/2003, pubblicata con deposito in segreteria il 24 gennaio 2003 (di seguito: sentenza n. 130/03);

Considerato che:

con la delibera n. 120/02, l'Autorità ai fini della verifica delle proposte tariffarie presentate dalla Snam Rete Gas per l'anno termico 2002-2003, ha disapplicato l'art. 6 della legge regionale n. 2/02, in quanto in contrasto con norme comunitarie direttamente applicabili;

gli effetti della disapplicazione di cui al precedente alinea sono stati subordinati dall'Autorità all'esito dell'accertamento dell'effettiva debenza da parte della stessa Snam Rete Gas del sopra citato tributo; e che, a tal fine, sulla base del punto 3 della citata delibera n. 120/02, la Snam Rete Gas è stata autorizzata ad inserire nei contratti con i propri clienti clausole volte a garantire una rapida definizione di conguagli a suo favore;

con la sentenza n. 130/03, il Tar Lombardia, respingendo il ricorso presentato dalla Snam Rete Gas avverso alla delibera n. 120/02, ha dichiarato «in via incidentale, l'incompatibilità con il diritto comunitario

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

del tributo ambientale istituito con l'art. 6 della legge regionale n. 2/02», ritenendo «legittima, e anzi doverosa la disapplicazione della norma regionale» operata dall'Autorità con la citata delibera;

con la medesima sentenza, il Tar Lombardia ha altresì precisato che la natura incidentale, e quindi non definitiva, della dichiarazione di cui al precedente alinea, è dovuta al fatto che l'accertamento definitivo della debenza del tributo integra «una controversia attribuita alla competenza delle commissioni tributarie, [...] vertendosi in materia di diritti soggettivi»; e che ad oggi non risulta che dette commissioni si siano pronunciate in merito;

in data 31 marzo 2003 (prot. Autorità n. 012055 del 31 marzo 2003), la Snam Rete Gas ha presentato le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2003 - 2004, comprensive di una proposta relativa alle tariffe applicabili qualora fosse accertata l'effettiva debenza del tributo di cui alla legge regionale n. 2/02;

la società Edison T&S S.p.a. ha presentato, in data 31 marzo 2003 (prot. Autorità n. 012363 del 1º aprile 2003), le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01;

in data 6 giugno 2003, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Snam Rete Gas (prot. Autorità CDM/M03/1583) richiesta di chiarimenti relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi unitari facenti parte della tariffa;

con la lettera del 16 giugno 2003 (prot. Autorità n. 019073 del 16 giugno 2003), la Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità gli approfondimenti richiesti, nonché integrazioni e nuove proposte relative ai corrispettivi, in sostituzione di quelle trasmesse con la sopra richiamata lettera del 31 marzo 2003; e che dette nuove proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 120/01, nonché con la delibera n. 120/02 e la legge n. 273/02;

Ritenuto che sia opportuno dare certezza alle imprese e agli utenti del sistema, attraverso l'approvazione formale delle proposte tariffarie trasmesse all'Autorità;

Ritenuto che, qualora fosse accertata la definitiva debenza del tributo ambientale istituito con la legge regionale n. 2/02, nella misura intera, le proposte presentate dalla Snam Rete Gas dovrebbero intendersi automaticamente approvate a far data dal 1º ottobre 2003; e che sia opportuno rendere pubbliche anche dette proposte al fine di consentire una rapida definizione dei conguagli;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Art. 2.

Verifica delle proposte relative ai punti di entrata e uscita per l'anno termico 2003-2004

2.1 Sono approvate le proposte di cui all'art. 12 della deliberazione n. 120/01 presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2003-2004, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale dei gasdotti, come riportate nella tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Art. 3.

Verifica delle proposte tariffarie per l'anno termico 2003-2004

3.1 Sono approvate le proposte di cui al combinato disposto dell'art. 9 e dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2003-2004, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

4.1 Qualora fosse successivamente e definitivamente accertata la debenza nella misura intera da parte della società Snam Rete Gas S.p.a. del tributo regionale di cui all'art. 6 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3.1 non hanno effetto. Di conseguenza, per l'anno termico 2003-2004 si applicheranno le proposte presentate dalla società Snam Rete Gas S.p.a. di cui alla tabella 3, allegata al presente provvedimento.

4.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Di notificare alle società Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), ed Edison T&S S.p.a., con sede legale in Foro Bonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 26 giugno 2003

Il presidente: RANCI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2003/2004)

1.4 - Rappresentazione grafica dei punti di entrata e di uscita dalla rete nazionale di gasdotti (i punti di uscita sono indicati con lettere maiuscole dell'alfabeto)]*

* Non sono riportati graficamente il punto di entrata rappresentativo dei siti di stoccaggio di Stogit Spa e quello rappresentativo dei siti di stoccaggio di Edison T&S Spa

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2003/2004)

1.1 - Punti di entrata

4 punti di entrata relativi ai punti di interconnessione con i metanodotti esteri di importazione

- in prossimità del confine delle acque territoriali a **largo di Mazara del Vallo**
- in prossimità di **Passo Gries**
- in prossimità di **Tarvisio**
- in prossimità di **Gorizia**

1 punto di entrata in corrispondenza dell'impianto di rigassificazione **Gnl di Panigaglia**

10 punti di entrata dai principali campi di produzione nazionali o dai loro centri di raccolta e trattamento

- **Nord Occidentale**
- **Nord Orientale**
- **Rubicone**
- **Falconara**
- **Pineto**
- **San Salvo**
- **Candela**
- **Monte Alpi**
- **Crotone**
- **Gagliano**

2 punti di entrata dagli stoccaggi

- relativo ai **siti di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia Spa**
- relativo ai **siti di stoccaggio dell'Edison T&S Spa**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2003/2004)

1.2 - Punti di entrata da produzioni nazionali e aggregazioni di campi minori

ENTRATA	PRODUZIONI AGGREGATE
Nord occidentale	Bordolano
	Casteggio
	Caviaga
	Cignone
	Cornegliano
	Corte - Colombarola
	Fornovo
	Leno
	Ovanengo
	Piadena
	Pontetidone
	Quarto
	Romanengo
	Settala
	Soresina
	Trecate
Nord orientale	Alfonsine
	Casalborsetti
	Certaldo
	Correggio
	Cotignola
	Manara
	Minerbio
	Montenevoso
	Muzza
	Pomposa
	Ravenna Mare
	San Potito
	Santerno
	Scandiano
	Spilamberto (B.P.)
	Tresigallo - Sabbioncello
	Vittorio Veneto (Sant'Antonio)
Rubicone	Rubicone
Falconara	Falconara
	Fano
Pineto	Carassai
	Cellino
	Fontevecchia
	Grottamare
	Montecosaro
	Pineto
	Rapagnano
	San Benedetto del Tronto
	San Giorgio Mare
	San Mauro
	Settefinestre - Passatempo
San Salvo	Colle di Lauro
	Fonte Filippo
	Poggiofiorito
	Reggente
	San Salvo - Cupello
	Santo Stefano Mare
	Sinarca
	Torrente Cigno 4
	Torrente Saccione
Candela	Candela
	Masseria Spavento
	Roseto - Torrente Vulgano
	Torrente Tona
Monte Alpi	Calderasi - Monteverdese
	Metaponto
	Monte Alpi
	Pisticci (A.P.)
	Pisticci (B.P.)
	Sinni (Policoro)
Crotone	Crotone
	Hera Lacinia
	Lavinia
Gagliano	Bronte
	Gagliano
	Mazara - Lippone
	Noto

Nota: A.P. e B.P. sono rispettivamente alta pressione e bassa pressione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2003/2004)

1.3 - Punti di uscita

A	Friuli -Venezia Giulia
B	Trentino - Alto Adige e Veneto
C	Lombardia Orientale
D	Lombardia Occidentale
E1	Nord Piemonte
E2	Sud Piemonte e Liguria
F	Emilia e Liguria
G	Basso Veneto
H	Toscana e Lazio
I	Romagna
L	Umbria e Marche
M	Marche e Abruzzo
N	Lazio
O	Basilicata e Puglia
P	Campania
Q	Calabria
R	Sicilia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 2 - Tariffe di trasporto e dispacciamento (anno termico 2003/2004)

2.1 - Corrispettivi unitari variabili

CV (euro/GJ)	0,167255
CVP (euro/GJ)	0,008176

2.2 - Corrispettivi unitari di capacità di rete nazionale

Cp_e (euro/a/Smc/g)		Cp_u (euro/a/Smc/g)		
Mazara del Vallo	2,142874	Friuli - Venezia Giulia	A	0,538638
Passo Gries	0,298062	Trentino - Alto Adige - Veneto	B	0,678954
Tarvisio	0,645104	Lombardia Orientale	C	0,776143
Gorizia	0,516836	Lombardia Occidentale	D	0,879253
Panigaglia	0,540838	Nord Piemonte	E1	1,077001
Nord Occidentale	0,077469	Sud Piemonte e Liguria	E2	0,879253
Nord Orientale	0,101644	Emilia e Liguria	F	0,678954
Rubicone	0,121319	Basso Veneto	G	0,600136
Falconara	0,438506	Toscana e Lazio	H	0,585215
Pineto	0,631000	Romagna	I	0,478656
San Salvo	0,471894	Umbria e Marche	L	0,384917
Candela	0,553680	Marche e Abruzzo	M	0,473413
Monte Alpi	0,765278	Lazio	N	0,516657
Crotone	1,649910	Basilicata e Puglia	O	0,528678
Gagliano	1,765982	Campania	P	0,372240
		Calabria	Q	0,328380
Stoccaggi Stogit Spa/ Edison T&S Spa	0,159403	Sicilia	R	0,128081

2.3 - Corrispettivi unitari di capacità di rete regionale

CR_r (euro/a/Smc/g)

Edison T&S Spa e SGM Spa	1,589120
Snam Rete Gas Spa	1,182195

2.4 - Corrispettivo fisso

CF (euro/a)

	1° livello	2° livello	3° livello
Edison T&S Spa e SGM Spa	31,341868	2.164,914256	5.240,865844
Snam Rete Gas Spa	3.132,872464	7.832,231710	17.764,368577

La definizione dei livelli è in funzione di 2 parametri: consumo annuo del punto di riconsegna e tipologia di catena di misura (Edison T&S Spa e SGM Spa)

La definizione dei livelli è in funzione di 4 parametri: metri cubi prelevati, tipologia di misura, tipologia degli apparati di misura, metodo di acquisizione dei dati di misura (Snam Rete Gas Spa)

2.5 - Tariffa interrompibile

Edison T&S Spa e SGM Spa

riduzione del 4% di CR_r

- per un'interruzione di 5 giorni con preavviso di 48 ore

Snam Rete Gas Spa

riduzione del 15% dei corrispettivi CP_e, CP_u e CR_r

- per un'interruzione massima di 50 giorni con preavviso entro le 12 del giovedì della settimana precedente a quella di interruzione (interrompibilità annuale)

- per un'interruzione massima di 40 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio della interruzione (interrompibilità stagionale)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 3 - Tariffe di trasporto e dispacciamento nel caso di accertata debenza nella misura intera del tributo regionale di cui all'articolo 6 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (anno termico 2003/2004)

1.1 - Corrispettivi unitari variabili

CV (euro/GJ)	0,167255
CV^r (euro/GJ)	0,008176

1.2 - Corrispettivi unitari di capacità di rete nazionale

Cp_e (euro/a/Smc/g)		Cp_u (Euro/a/Smc/g)		
Mazara del Vallo	3,228057	Friuli - Venezia Giulia	A	0,704741
Passo Gries	0,296536	Trentino - Alto Adige - Veneto	B	0,850961
Tarvisio	0,723862	Lombardia Orientale	C	0,983833
Gorizia	0,511165	Lombardia Occidentale	D	1,112209
Panigaglia	0,547796	Nord Piemonte	E1	1,326509
Nord Occidentale	0,077469	Sud Piemonte e Liguria	E2	1,118008
Nord Orientale	0,077469	Emilia e Liguria	F	0,856761
Rubicone	0,077469	Basso Veneto	G	0,770701
Falconara	0,428344	Toscana e Lazio	H	0,765223
Pineto	0,647537	Romagna	I	0,595513
San Salvo	0,483007	Umbria e Marche	L	0,503976
Candela	0,555253	Marche e Abruzzo	M	0,625701
Monte Alpi	0,804328	Lazio	N	0,676697
Crotone	1,846544	Basilicata e Puglia	O	0,869412
Gagliano	2,244779	Campania	P	0,608165
		Calabria	Q	0,608165
Stoccaggi Stogit Spa/ Edison T&S Spa	0,154127	Sicilia	R	0,346917

1.3 - Corrispettivi unitari di capacità di rete regionale

CR_r (euro/a/Smc/g)	
Edison T&S Spa e SGM Spa	1,589120
Snam Rete Gas Spa	1,256762

1.4 - Corrispettivo fisso

CF (euro/a)	1° livello	2° livello	3° livello
Edison T&S Spa e SGM Spa	31,341868	2.164,914256	5.240,865844
Snam Rete Gas Spa	3.132,872464	7.832,231710	17.764,368577

La definizione dei livelli è in funzione di 2 parametri: consumo annuo del punto di riconsegna e tipologia di catena di misura (Edison T&S Spa e SGM Spa)

La definizione dei livelli è in funzione di 4 parametri: metri cubi prelevati, tipologia di misure, tipologia degli apparati di misura, metodo di acquisizione dei dati di misura (Snam Rete Gas Spa)

1.5 - Tariffa interrompibile

Edison T&S Spa e SGM Spa — riduzione del 4% di CR_r
- *per un'interruzione di 5 giorni con preavviso di 48 ore*

Snam Rete Gas Spa — riduzione del 15% dei corrispettivi CP_e, CP_u e CR_r
- *per un'interruzione massima di 50 giorni con preavviso entro le 12 del giovedì della settimana precedente a quella di interruzione (interrompibilità annuale)*
- *per un'interruzione massima di 40 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio della interruzione (interrompibilità stagionale)*

03A08705

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 1º luglio 2003.

Approvazione della richiesta di modifiche alla opzione tariffaria UB1 presentata dalla società Enel Distribuzione S.p.a. (Deliberazione n. 82/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1º luglio 2003;

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente aggiornata e modificata (di seguito: deliberazione n. 228/01), ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);

il comma 4.7 del Testo integrato dispone che la sospensione dell'offerta di opzioni, ovvero la loro modificazione nel corso dell'anno sono consentite secondo le modalità previste nei commi da 4.1 a 4.6 del medesimo testo integrato;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 5 marzo 2001, n. 57;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'autorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;

Viste:

la deliberazione n. 228/01;

il Testo integrato;

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2002, n. 169/02, recante modifica dei moduli per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 211/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 211/02);

la deliberazione dell'autorità 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 2003;

Viste:

la comunicazione dell'Enel distribuzione S.p.a. del 9 maggio 2003, prot. DD/P2003006534 (di seguito: comunicazione 9 maggio 2003);

la comunicazione dell'Autorità del 14 maggio 2003, prot. PB/M03/1340/ao;

la comunicazione dell'Autorità del 10 giugno 2003, prot. PB/M03/1642/ao;

la comunicazione dell'Enel distribuzione S.p.a. del 20 giugno 2003, prot. DD/P2003008573;

la comunicazione dell'Autorità del 27 giugno 2003, prot. PB/M03/1891/ao;

la comunicazione dell'Autorità del 27 giugno 2003, prot. PB/M03/1890/ao.

Considerato che:

con la deliberazione n. 211/02 l'Autorità ha approvato l'opzione tariffaria ulteriore di vendita, identificata con il codice UB1, presentata dalla società Enel distribuzione S.p.a. per l'applicazione nell'anno 2003 (di seguito: opzione tariffaria UB1);

la società Enel distribuzione S.p.a., con la comunicazione 9 maggio 2003 ha richiesto la modifica dell'opzione tariffaria UB1, di cui al precedente alinea;

Considerato che:

l'opzione tariffaria UB1 è di tipo biorario;

l'applicazione di opzioni tariffarie di tipo biorario richiede l'installazione di misuratori in grado di rilevare i prelievi in modo distinto per ciascuna fascia oraria (di seguito: misuratori biorari);

che la società Enel Distribuzione S.p.a. prevede di poter soddisfare solo il 70% delle nuove richieste di applicazione dell'opzione tariffaria UB1, in ragione della carenza di misuratori biorari;

in conseguenza di ciò la società Enel distribuzione S.p.a. propone una modifica dell'opzione tariffaria UB1, prevedendo in particolare, nei casi di indisponibilità di misuratori biorari, l'applicazione di prezzi mediati tra ore piene e ore vuote separatamente tra periodo invernale ed estivo;

Considerato che:

con decorrenza 29 aprile 2003 hanno la qualifica di cliente idoneo tutti i clienti finali i cui prelievi nell'anno solare 2002 siano risultati superiori a 0,1 GWh;

per il servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato il Testo integrato prevede l'applicazione di una tariffa composta dalla componente tariffaria CCA e dalle componenti UC_1, UC_4 e UC_5;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la componente tariffaria CCA, al netto della componente VE, ai sensi dell'art. 20 del Testo integrato è fissata pari:

a) al prodotto tra il parametro γ ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;

b) al prodotto tra il parametro λ, i cui valori sono fissati nella tabella 7 di cui all'allegato n. 2, ed il parametro PG_T, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie Fl, F2, F3 ed F4;

la maggior parte dei clienti divenuti idonei a decorrere dal 29 aprile 2003 non dispongono di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4; e che, di conseguenza, la componente tariffaria CCA è loro applicata secondo quanto riportato alla lettera *a)* del precedente alinea;

il parametro γ esprime su base annua lo scostamento, rispetto alla media, del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;

i prezzi previsti dalla società Enel distribuzione S.p.a. per i clienti che scelgono l'opzione tariffaria UB1, in caso di indisponibilità dei misuratori nel periodo estivo, risultano inferiori rispetto al prodotto tra il parametro PG e il parametro γ relativo alla tipologia di utenza altri usi in bassa tensione;

Ritenuto che:

la proposta di modifica dell'opzione tariffaria UB1 presentata dalla società Enel distribuzione S.p.a. in generale possa costituire un beneficio per i clienti non idonei;

la proposta di modifica di cui al precedente alinea, in relazione alle offerte commerciali della società Enel distribuzione S.p.a. possa ritardare lo sviluppo della concorrenza nell'attività di vendita dell'energia elettrica;

le modalità applicative proposte in caso di indisponibilità di misuratori biorari nel periodo estivo possano trovare applicazione esclusivamente ai clienti non idonei;

Ritenuto infine che tali modalità applicative debbano avere carattere transitorio.

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/0l, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 297, del 22 dicembre 2001 e successive modificazioni, integrate come segue:

a) Testo integrato è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorità n. 228/01 e successive modificazioni;

b) deliberazione n. 211/02 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2002, n. 211/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 211/02);

c) opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita sono le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 21.1 del Testo integrato;

Art. 2.

Verifica della proposta di modifica dell'opzione tariffaria ulteriore per il servizio di vendita UB1 presentata dalla società Enel distribuzione S.p.a.

2.1. Sono approvate le modifiche all'opzione tariffaria ulteriore per il servizio di vendita, presentata dalla società Enel distribuzione S.p.a., approvata dall'Autorità con la deliberazione n. 211/02 e identificata con il codice UB1.

2.2. L'opzione tariffaria UB1, con le modifiche approvate con il presente provvedimento, può essere offerta esclusivamente ai clienti non idonei.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 1º luglio 2003

Il presidente: RANCI

03A08706

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a La Paz (Bolivia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a La Paz (Bolivia) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08707

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Lusaka (Zambia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Lusaka (Zambia) è modificata come segue: il territorio dello Stato, Malawi e Botswana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08708

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a San Gallo (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in San Gallo è modificata come segue: i Cantoni di San Gallo, Appenzello interno ed esterno, Turgovia ed il Principato di Liechtenstein.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08726

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Nicosia

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Nicosia (Cipro) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08727

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia a Berna (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia a Berna è modificata come segue: il Cantone di Berna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08728

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Città del Guatemala

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Città del Guatemala è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08729

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan (Costa d'Avorio).

(Omissis).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan (Costa d'Avorio) è modificata come segue: il territorio dello Stato e Burkina Faso, Liberia, Niger, Sierra Leone.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08730

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valore civile

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 è stata conferita la seguente ricompensa.

Al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Genova è conferita la medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione:

«In occasione di un violento incendio sviluppatosi all'interno della lavanderia di una casa di riposo, il personale interveniva tempestivamente e, prodigandosi con encomiabile slancio nelle operazioni di soccorso, riusciva a domare l'incendio e a mettere in salvo settantasei anziani, molti dei quali non deambulanti. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 7-8 luglio 2001 Genova.

All'Ispettore superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato Davide Zaccone è conferita la medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con sprezzo del pericolo, si prodigava in ausilio di due occupanti un'autovettura il cui conducente, inseguito da una pattuglia della Polizia stradale, perdeva il controllo impattando a forte velocità contro il guard-rail. Dopo essersi sincerato che l'occupante scaraventato fuori dall'abitacolo fosse vivo, scavando con le proprie mani e facendo leva con mezzi di fortuna, riusciva ad estrarre dall'autovettura che perdeva carburante anche il conducente rimasto imprigionato tra le lamiere contorte e il terreno. Fulgido esempio di grande coraggio, determinazione operativa e generoso altruismo». — 2 novembre 2000 Riccione (Rimini).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 è stata conferita la seguente ricompensa.

Al Capo squadra dei Vigili del fuoco Giovan Battista Balistreri medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale si adoperava, unitamente ad altri colleghi, in una lunga e difficile operazione di soccorso, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, caduto in un pozzo rischiava di rimanere soffocato dalla notevole massa melmosa creatasi all'interno dello stesso. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 11 aprile 2001 Trabia (Palermo).

Al Capo squadra dei Vigili del fuoco Salvatore Caravello medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale si adoperava, unitamente ad altri colleghi, in una lunga e difficile operazione di soccorso, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, caduto in un pozzo rischiava di rimanere soffocato dalla notevole massa melmosa creatasi all'interno dello stesso. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere — Trabia (Palermo), 11 aprile 2001.

Al vigile permanente dei Vigili del fuoco Andrea Garifo medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale si adoperava, unitamente ad altri colleghi, in una lunga e difficile operazione di soccorso, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, caduto in un pozzo rischiava di rimanere soffocato dalla notevole massa melmosa creatasi all'interno dello stesso. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 11 aprile 2001 Trabia (Palermo).

Al vigile permanente dei Vigili del fuoco Filippo Serafino medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale si adoperava, unitamente ad altri colleghi, in una lunga e difficile operazione di soccorso, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, caduto in un pozzo rischiava di rimanere soffocato dalla notevole massa melmosa creatasi all'interno dello stesso. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 11 aprile 2001 Trabia (Palermo).

Al vigile permanente dei Vigili del fuoco Vincenzo Flores medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale si adoperava, unitamente ad altri colleghi, in una lunga e difficile operazione di soccorso, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, caduto in un pozzo rischiava di rimanere soffocato dalla notevole massa melmosa creatasi all'interno dello stesso. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 11 aprile 2001 Trabia (Palermo).

Al vigile permanente dei Vigili del fuoco Giovanni Muratore medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale si adoperava, unitamente ad altri colleghi, in una lunga e difficile operazione di soccorso, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, caduto in un pozzo rischiava di rimanere soffocato dalla notevole massa melmosa creatasi all'interno dello stesso. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 11 aprile 2001 Trabia (Palermo).

Al vigile permanente dei Vigili del fuoco Vincenzo Gucciardi medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale si adoperava, unitamente ad altri colleghi, in una lunga e difficile operazione di soccorso, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, caduto in un pozzo rischiava di rimanere soffocato dalla notevole massa melmosa creatasi all'interno dello stesso. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 11 aprile 2001 Trabia (Palermo).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All'allievo vigile dei Vigili del fuoco Massimo Garofalo medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale si adoperava, unitamente ad altri colleghi, in una lunga e difficile operazione di soccorso, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, caduto in un pozzo rischiava di rimanere soffocato dalla notevole massa melmosa creatasi all'interno dello stesso. Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 11 aprile 2001 Trabia (Palermo).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 è stata conferita la seguente ricompensa.

Al vigile permanente dei vigili del fuoco Mauro Busoni medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed esemplare altruismo, non esitava a buttarsi nelle acque impetuose e insalubri di un canale, nel vano tentativo di estrarre un giovane cadutovi con la propria autovettura a seguito di un incidente stradale. Successivamente collaborava con gli operatori di Polizia nell'imbracatura dell'autovettura per il sollevamento con l'autogru, riuscendo ad estrarre dall'abitacolo il giovane che purtroppo decedeva. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 7 dicembre 2000 Livorno.

Al collaboratore tecnico antincendi dei Vigili del fuoco Enzo Paolo Giovannone medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo non esitava ad intervenire in soccorso di un giovane rimasto imprigionato nella propria autovettura in fiamme, che aveva tamponato un'autocisterna carica di benzina e riuscendo, con i mezzi in dotazione, a spegnere l'incendio, scongiurando ben più gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 21 dicembre 2001 Autostrada A/24 - Loc. S. Rocco (Aquila).

03A08620-03A08621-03A08622

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito di Marina

Con decreto 1° luglio 2003 è stata concessa all'ammiraglio Ricardo Arboccò Liceti, capo di stato maggiore della Marina peruviana, nato a Lima (Perù), il 1° ottobre 1946, una medaglia d'argento al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Per avere contribuito in maniera determinante, con efficace e continua attività propositiva, allo sviluppo ed al rafforzamento di rapporti di amicizia e di cooperazione tra la Marina da guerra del Perù e la Marina militare italiana e per aver perseguito con energia ed incisività l'ammodernamento dello strumento navale del suo Paese anche attraverso l'acquisizione di tecnologie e mezzi di produzione italiana, contribuendo a diffondere e valorizzare l'immagine della Marina militare italiana, nel continente sud americano». — 16 giugno 2003 Roma.

03A08723

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 luglio 2003

Dollaro USA	1,1343
Yen giapponese	135,88
Corona danese	7,4342
Lira Sterlina	0,70830
Corona svedese	9,2718
Franco svizzero	1,5434
Corona islandese	88,02
Corona norvegese	8,3430
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58741
Corona ceca	32,192
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,32
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6473
Lira maltese	0,4282
Zloty polacco	4,4434
Leu romeno	36778
Tallero sloveno	234,5100
Corona slovacca	42,257
Lira turca	1577000
Dollaro australiano	1,7372
Dollaro canadese	1,5951
Dollaro di Hong Kong	8,8467
Dollaro neozelandese	1,9663
Dollaro di Singapore	1,9936
Won sudcoreano	1341,76
Rand sudafricano	8,5932

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08837

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

1) Società cooperativa «Martin pesca sole» a r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo) - posizione n. 631/185774, costituita a rogito notaio Ennio Vincenti, di Campli (Teramo), in data 6 maggio 1981, repertorio n. 26420;

2) società cooperativa «Iuvenilia '81» a r.l, con sede in Teramo - posizione n. 635/185918, costituita a rogito notaio Carlo Zaffagnini, di Giulianova (Teramo), in data 22 luglio 1981, repertorio n. 81078;

3) società cooperativa «La Speranza» a r.l., con sede in Teramo - posizione n. 1024/240479, costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis, di Atri, in data 10 gennaio 1989, repertorio n. 22431;

4) società cooperativa «Arcotour Abruzzo» a r.l, con sede in Silvi (Teramo) - posizione n. 834/213693, costituita a rogito notaio Egidio Marra, di Pescara, in data 27 gennaio 1984, repertorio n. 4662;

5) società cooperativa «L.I.S.A» a r.l, con sede in Teramo - posizione n. 1001/237478, costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis, di Atri, in data 8 settembre 1988, repertorio n. 21015;

6) società cooperativa «Linea radio TV» a r.l, con sede in Teramo - posizione n. 1002/237479, costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis, di Atri, in data 2 settembre 1988, repertorio n. 20963;

7) società cooperativa «Diagramma» a r.l., con sede in Teramo - posizione n. 1004/238692, costituita a rogito notaio Pietro Di Marco, di Teramo, in data 29 settembre 1988, repertorio n. 892;

8) società cooperativa «Coop. di garanzia dei lavoratori dipendenti "Teramum"» a r.l, con sede in Teramo - posizione n. 1026/240325, costituita a rogito notaio Innocenza Sbraccia, di Teramo, in data 9 febbraio 1989, repertorio n. 21583;

9) società cooperativa «Cogeter» a r.l, con sede in Teramo - posizione n. 1384, costituita a rogito notaio Eugenio Giannella, di Montorio al Vomano (Teramo), in data 30 marzo 1987, repertorio n. 8106;

10) società cooperativa «Edil Abruzzo» piccola società cooperativa sociale a r.l, con sede in Teramo - posizione n. 1358/302647, costituita a rogito notaio M. Teresa Mastrorilli, di Silvi (Teramo), in data 1° aprile 1999, repertorio n. 2722;

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08722

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501170/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.